



**Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero
il Protocollo tra la Svizzera e l'UE sulla sicurezza
alimentare
(Sviluppo delle relazioni bilaterali)**

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo del ...³ all'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

¹ La legge federale di cui all'allegato 1 è adottata.

² La modifica delle leggi federali di cui all'allegato 2 è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

¹ RS 101

² FF ...

³ FF...

⁴ RS 0.916.026.81

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato 1 e della modifica delle leggi federali di cui all'allegato 2.

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Legge federale
sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
(Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale⁵;
in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
in esecuzione del Protocollo del ...⁷ dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di sicurezza alimentare (Protocollo sulla sicurezza alimentare);
visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁸,

decreta:

SR
⁵ RS **101**
⁶ RS **0.916.026.81**
⁷ ...
⁸ FF ...

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Scopo, campo d'applicazione e rapporto con altri atti giuridici

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

- a. proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso non sicuri;
- b. assicurare che, nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, siano osservati i principi dell'igiene;
- c. proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso;
- d. mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l'acquisto di derrate alimentari od oggetti d'uso.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica:

- a. all'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, vale a dire alla loro fabbricazione, trattamento, manipolazione, deposito, trasporto e immissione sul mercato, compresa la fornitura di servizi di logistica.
- b. alla gestione di servizi di hosting, nella misura in cui essi sono o sono stati utilizzati per l'immissione sul mercato di derrate alimentari e oggetti d'uso;
- c. alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso, alla loro pubblicità e all'informazione diffusa su di essi;
- d. all'importazione, al transito e all'esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso;
- e. all'immissione di derrate alimentari e oggetti d'uso sul mercato estero.

² La presente legge si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso.

³ Per le derrate alimentari e gli oggetti d'uso importati, la presente legge si applica nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi in virtù di un trattato internazionale.

⁴ La presente legge non si applica:

- a. alla produzione primaria per uso domestico privato di derrate alimentari o alla fabbricazione, alla preparazione, al trattamento, alla manipolazione e alla conservazione di derrate alimentari od oggetti d'uso destinati all'uso domestico privato;
- b. all'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; è fatto salvo il capoverso 5;
- c. alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici;
- d. ai seguenti giocattoli:
 1. attrezzature per aree da gioco per uso pubblico,
 2. macchine da gioco automatiche per uso pubblico,
 3. veicoli-giocattolo con motore a combustione,
 4. macchine a vapore giocattolo,
 5. fionde e catapulte.

⁵ Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso destinati all'uso domestico privato.

Art. 3 Rapporto con il Protocollo sulla sicurezza alimentare

La presente legge si applica nella misura in cui non si applicano gli atti giuridici dell'UE elencati nel Protocollo sulla sicurezza alimentare, in particolare i seguenti atti giuridici dell'UE concernenti gli oggetti di disciplinamento qui appresso:

- a. regolamento (UE) 2017/625⁹: controlli ufficiali;
- b. regolamento (CE) n. 178/2002¹⁰: principi e requisiti generali della legislazione alimentare;

⁹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera in conformità all'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione sulle derrate alimentari, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, nella versione vincolante per la Svizzera in conformità all'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare.

- c. regolamento (CE) n. 1935/2004¹¹: requisiti dei materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Sezione 2: Definizioni

Art. 4 Derrate alimentari

Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti secondo l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002¹².

Art. 5 Oggetti d'uso

Gli oggetti d'uso sono oggetti che rientrano in una delle seguenti categorie di prodotti:

- a. materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari (materiali e oggetti) secondo l'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004¹³;
- b. cosmetici;
- c. giocattoli e altri oggetti destinati a essere utilizzati da bambini;
- d. oggetti che entrano in contatto con le mucose;
- e. materiali tessili, gioielli e oggetti simili che entrano in contatto con il corpo;
- f. colori, apparecchi e strumenti per tatuaggi e trucco permanente nonché apparecchi e strumenti per piercing;
- g. acqua che, all'interno di impianti accessibili al pubblico o a persone autorizzate e non riservati esclusivamente a privati, è destinata a entrare in contatto con il corpo umano, ma non a essere bevuta, come l'acqua per docce e piscine in ospedali, case di cura o alberghi.

Art. 6 Fornitori di servizi di logistica

¹ In virtù della presente legge, per fornitori di servizi di logistica si intendono persone fisiche o giuridiche che offrono, nel corso dell'attività commerciale, almeno due dei

¹¹ Regolamento (EG) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE 89/109/EWG, nella versione vincolante per la Svizzera in conformità all'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare.

¹² V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. b.

¹³ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. c.

servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di derrate alimentari od oggetti d'uso senza essere proprietari dei prodotti interessati.

² Fanno eccezione gli offerenti di servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 2010¹⁴ sulle poste. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni.

Art. 7 Servizio di hosting

In virtù della presente legge, un servizio di hosting è un servizio che consiste nel memorizzare informazioni messe a disposizione da un utente su richiesta dello stesso.

Art. 8 Piattaforme online

¹ In virtù della presente legge, una piattaforma online è un servizio di hosting che, su richiesta di un utente, memorizza informazioni e le diffonde al pubblico.

² In virtù della presente legge, non si intende come piattaforma online un servizio di hosting che, su richiesta di un utente, memorizza informazioni e le diffonde al pubblico, a condizione che:

- a. tale attività sia soltanto una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio; e
- b. l'integrazione di tale funzione o funzionalità minore nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità della presente legge.

Capitolo 2: Derrate alimentari

Sezione 1: Requisiti delle derrate alimentari

Art. 9 Sicurezza alimentare

¹ La sicurezza alimentare è retta dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002¹⁵ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente

¹⁴ RS 783.0

¹⁵ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. b.

disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Fatto salvo il capoverso 1, il Consiglio federale può:

- a. stabilire ulteriori requisiti in materia di sicurezza alimentare;
- b. introdurre un obbligo di autorizzazione o di notifica per le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicinali non omologati;
- c. introdurre altri obblighi di autorizzazione o di notifica se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi.

Art. 10 Igiene

¹ I requisiti di igiene per la manipolazione di derrate alimentari sono retti dai regolamenti (CE) n. 852/2004¹⁶ e (CE) 853/2004¹⁷ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tali regolamenti che attuano le presenti disposizioni e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Il Consiglio federale può:

- a. disciplinare i particolari dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e degli atti giuridici dell'UE che attuano tali regolamenti e degli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare;
- b. secondo l'articolo 1 capoverso 5 lettera c del regolamento (CE) n. 853/2004, stabilire che i requisiti in materia di igiene di tale regolamento si applicano anche al commercio al dettaglio secondo l'articolo 1 paragrafo 5 lettere a o b del regolamento (CE) n. 853/2004;
- c. stabilire i requisiti concernenti le conoscenze in materia di igiene che le persone che impongono derrate alimentari devono soddisfare.

³ Esso emana prescrizioni in materia di igiene concernenti la consegna in piccole quantità di derrate alimentari secondo gli articoli 1 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 852/2004 e 1 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 luglio 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, nella versione vincolante per la Svizzera in conformità all'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nella versione vincolante per la Svizzera in conformità all'allegato I del Protocollo del... sulla sicurezza alimentare.

Art. 11 Obbligo di notifica, di registrazione e di autorizzazione

¹ Gli stabilimenti attivi nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono notificare la propria attività alla competente autorità cantonale di esecuzione.

² La competente autorità cantonale di esecuzione registra gli stabilimenti notificati.

³ I macelli e gli stabilimenti che impiegano derrate alimentari di origine animale devono richiedere un'autorizzazione al Cantone.

⁴ Il Consiglio federale può:

- a. secondo l'articolo 6 paragrafo 3 lettera a del regolamento (CE) n. 852/2004¹⁸, assoggettare determinati stabilimenti all'obbligo di autorizzazione;
- b. disciplinare i dettagli della procedura di notifica e di autorizzazione.

Art. 12 Obbligo di caratterizzazione e di informazione

¹ La caratterizzazione delle derrate alimentari è retta dalle disposizioni degli atti giuridici dell'UE che attuano l'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002¹⁹.

² In deroga all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011²⁰, chiunque immetta sul mercato derrate alimentari preimballate deve fornire informazioni sul Paese di produzione della derrata alimentare.

³ In deroga all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, chiunque immetta sul mercato derrate alimentari non preimballate deve fornire su richiesta informazioni sul Paese di produzione della derrata alimentare.

⁴ Il Consiglio federale può:

- a. stabilire eccezioni per quanto riguarda l'indicazione del Paese di produzione e gli ingredienti dei prodotti trasformati;

¹⁸ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 10.

¹⁹ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. b.

²⁰ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera in conformità all'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare.

- b. prescrivere indicazioni complementari secondo l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- c. emanare prescrizioni sulla caratterizzazione dei cibi sulla carta dei menu per gli stabilimenti che consegnano ai consumatori cibi pronti al consumo;
- d. disciplinare la caratterizzazione delle derrate alimentari ai fini della protezione della salute di persone particolarmente esposte.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la caratterizzazione:

- a. per l'attuazione degli atti giuridici elencati nell'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare;
- b. delle derrate alimentari, se non sono disciplinate dagli atti giuridici elencati nell'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare;
- c. negli ambiti in cui, secondo l'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare, in Svizzera vigono eccezioni in materia di caratterizzazione;
- d. di derrate alimentari alle quali sono state aggiunte sostanze considerate vitali o fisiologicamente utili;
- e. di derrate alimentari immesse sul mercato non preimballate.

Art. 13 Protezione dagli inganni

¹ La protezione dagli inganni è retta dagli articoli 8 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002²¹ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Per le indicazioni sulla provenienza svizzera delle derrate alimentari restano fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992²² sulla protezione dei marchi.

² I prodotti che non sono derrate alimentari devono essere presentati, caratterizzati, depositati, immessi sul mercato o pubblicizzati in modo da non essere confusi con le derrate alimentari.

³ Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può:

- a. descrivere le derrate alimentari e stabilire la loro designazione;
- b. stabilire requisiti concernenti la caratterizzazione e la presentazione di derrate alimentari, la loro pubblicità e l'informazione diffusa su di esse;
- c. emanare prescrizioni sulla caratterizzazione per i settori nei quali i consumatori possono essere assai facilmente ingannati a causa della merce o del tipo di commercio;

²¹ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. b.

²² RS **232.11**

- d. definire la Buona prassi di fabbricazione (BPF) per le derrate alimentari.

Sezione 2: Disposizioni sulle bevande alcoliche

Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche

¹ La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata.

² Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni.

³ Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi:

- a. legge federale del 24 marzo 2006²³ sulla radiotelevisione;
- b. legge del 21 giugno 1932²⁴ sull'alcool.

Art. 15 Test d'acquisto di alcol

¹ Al fine di verificare il rispetto del limite d'età per la consegna di bevande alcoliche, la competente autorità cantonale di esecuzione può svolgere od ordinare test d'acquisto.

² Un test d'acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di una bevanda alcolica da parte di un minorenne appositamente incaricato.

³ Le informazioni ottenute nell'ambito dei test d'acquisto possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. i test d'acquisto sono stati svolti dalla competente autorità cantonale di esecuzione o da un'organizzazione specializzata riconosciuta;
- b. il minorenne e un detentore dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;
- c. la competente autorità cantonale di esecuzione o un'organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che la persona minorenne:
 - 1. è idonea all'attività prevista, e

²³ RS 784.40

²⁴ RS 680

- 2. è stata debitamente preparata a svolgerla.
 - d. il minorenne ha svolto il suo incarico in forma anonima ed è stato accompagnato da una persona adulta;
 - e. non sono stati adottati accorgimenti per nascondere l'età reale del minorenne;
 - f. il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato.
- 4 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
- a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;
 - b. le modalità riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;
 - c. i requisiti per la verbalizzazione e la documentazione del test d'acquisto svolto;
 - d. la comunicazione dei risultati dei test d'acquisto ai punti di vendita interessati.

Capitolo 3: Oggetti d'uso

Sezione 1: Requisiti dei materiali e oggetti

Art. 16

¹ I materiali e gli oggetti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1935/2004²⁵ e degli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² La protezione dagli inganni è retta dall'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Per le indicazioni sulla provenienza svizzera dei materiali e oggetti restano fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992²⁶ sulla protezione dei marchi.

³ Il Consiglio federale può disciplinare i particolari secondo gli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

²⁵ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. c.

²⁶ RS 232.11

Sezione 2: Requisiti degli altri oggetti d'uso

Art. 17 Cosmetici

¹ I cosmetici immessi sul mercato devono essere sicuri per la salute umana in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

² La caratterizzazione, l'immissione sul mercato e la pubblicità dei cosmetici non devono ingannare i consumatori. Per le indicazioni sulla provenienza svizzera dei cosmetici restano fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 1992²⁷ sulla protezione dei marchi.

³ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti:

- a. per la sicurezza dei cosmetici;
- b. per la composizione dei cosmetici;
- c. per la caratterizzazione dei cosmetici e per la pubblicità degli stessi;
- d. per garantire la protezione dagli inganni.

⁴ Può:

- a. descrivere la BPF per i cosmetici;
- b. al fine di rispettare le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, limitare o vietare l'immissione sul mercato di cosmetici la cui composizione definitiva o le cui componenti sono state testate su animali.

Art. 18 Giocattoli e altri oggetti destinati a essere utilizzati da bambini

¹ I giocattoli e altri oggetti destinati a essere utilizzati da bambini, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

² Il Consiglio federale:

- a. stabilisce i requisiti in materia di sicurezza dei giocattoli e di altri oggetti destinati a essere utilizzati da bambini;

- b. delimita i giocattoli rispetto agli altri oggetti che non sono considerati giocattoli.

Art. 19 Oggetti che entrano in contatto con le mucose

¹ Gli oggetti che entrano in contatto con le mucose possono rilasciare sostanze solo in quantità innocue per la salute.

² Agli oggetti di cui al capoverso 1 è vietata l'aggiunta di sostanze che conferiscono effetti farmacologici, quali nicotina o disinfettanti.

³ Il Consiglio federale definisce le mucose di cui al capoverso 1 e stabilisce i requisiti per la sicurezza degli oggetti che entrano in contatto con tali mucose.

Art. 20 Materiali tessili, gioielli e altri oggetti che entrano in contatto con il corpo

¹ I materiali tessili, i gioielli e gli altri oggetti che entrano in contatto con il corpo, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, possono rilasciare sostanze solo in quantità innocue per la salute.

² I materiali tessili come gli indumenti che, secondo la loro destinazione, vengono portati a contatto del corpo non possono rappresentare un pericolo eccessivo sotto il profilo dell'inflammabilità e della combustibilità.

³ Il Consiglio federale stabilisce requisiti per la sicurezza dei materiali tessili, dei gioielli e di oggetti simili che entrano in contatto con il corpo.

Art. 21 Colori, apparecchi e strumenti per tatuaggi e per il trucco permanente nonché apparecchi e strumenti per piercing

¹ I colori per tatuaggi e per il trucco permanente devono essere sicuri dal punto di vista della composizione e dell'igiene.

² Gli apparecchi e gli strumenti, o le parti di essi, utilizzati per tatuaggi, trucco permanente e piercing devono essere sterili sempreché penetrino nella pelle dei consumatori.

³ Il Consiglio federale può stabilire requisiti per la sicurezza dei colori, degli apparecchi e strumenti per tatuaggi e per il trucco permanente nonché degli apparecchi e strumenti per piercing.

Art. 22 Acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano

¹ L'acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano deve essere sicura dal punto di vista microbiologico, chimico e fisico.

² Il Consiglio federale può stabilire i requisiti di sicurezza dell'acqua destinata a entrare in contatto con il corpo umano.

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 23 Garanzia della sicurezza degli oggetti d'uso

¹ Il Consiglio federale può:

- a. prescrivere procedure di valutazione della conformità od obblighi di notifica per determinati oggetti d'uso;
- b. prevedere che per determinati oggetti d'uso siano designate designate norme tecniche la cui osservanza permette di presumere che l'oggetto d'uso è sicuro;
- c. limitare o vietare l'utilizzazione di determinati oggetti d'uso o l'utilizzazione di determinate sostanze negli oggetti d'uso;
- d. esigere che il pubblico venga informato sulle proprietà di determinati oggetti d'uso;
- e. stabilire i requisiti in materia di igiene degli oggetti d'uso;
- f. stabilire i requisiti concernenti le conoscenze specialistiche delle persone che impiegano oggetti d'uso.

² Può estendere la protezione dagli inganni ad altri oggetti d'uso, se ciò è necessario per la trasposizione di obblighi internazionali.

Art. 24 Obbligo di notifica per gli stabilimenti

Il Consiglio federale può prevedere un obbligo di notifica per gli stabilimenti che impiegano oggetti d'uso.

Capitolo 4: Disposizioni comuni per le derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Art. 25 Limitazione dei processi di fabbricazione e di trattamento

¹ Il Consiglio federale può limitare o vietare processi fisici, chimici, microbiologici o biotecnologici per la fabbricazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d'uso se lo stato attuale della scienza non permette di escludere un pericolo per la salute dei consumatori. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 21 marzo 2003²⁸ sull'ingegneria genetica.

² Può limitare o vietare determinati metodi di allevamento per la produzione di animali destinati alla fabbricazione di derrate alimentari.

Art. 26 Prodotti offerti su Internet

¹ Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso offerti tramite un sito web con dominio nazionale specifico «.ch», un dominio generico «.swiss» di primo livello o un dominio simile con riferimento alla Svizzera devono rispettare i requisiti della presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 27 Esportazione

¹ L'esportazione di derrate alimentari è retta dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002²⁹ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Gli oggetti d'uso destinati all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni del Paese di destinazione. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

³ Gli oggetti d'uso dannosi per la salute non possono essere esportati.

²⁸ RS 814.91

²⁹ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. b.

Capitolo 5: Compiti delle autorità

Art. 28 Analisi dei rischi

¹ L'analisi dei rischi è retta dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/2002³⁰ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia agli oggetti d'uso.

Art. 29 Principio di precauzione

¹ Il principio di precauzione per le derrate alimentari è retto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002³¹ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia agli oggetti d'uso.

³ Spetta alla competente autorità federale di esecuzione ordinare misure cautelari.

Art. 30 Misure protettive

¹ Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, la competente autorità federale di esecuzione può ordinare alle competenti autorità cantonali di esecuzione di ordinare misure secondo l'articolo 14 paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 178/2002³² e gli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Le misure di protezione per i materiali e oggetti sono rette dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1935/2004³³ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

³ Le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia agli oggetti d'uso di cui all'articolo 5 lettere b–g.

³⁰ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. b.

³¹ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. b.

³² V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. b.

³³ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. c.

Art. 31 Informazione del pubblico

¹ L'informazione del pubblico per le derrate alimentari è retta dagli articoli 10 del regolamento (CE) n. 178/2002³⁴, 11 del regolamento (UE) 2017/625³⁵ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia agli oggetti d'uso.

³ L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può diffondere informazioni presso il pubblico e la scuola dell'obbligo sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti in particolare per la prevenzione delle malattie, la protezione della salute e l'alimentazione sostenibile.

⁴ Può promuovere le attività di informazione di altre istituzioni.

⁵ Non sono resi accessibili al pubblico:

- a. i rapporti dei risultati del controllo e i documenti contenenti conclusioni sulle conoscenze e le informazioni ottenute in occasione del controllo (art. 44);
- b. i risultati di ricerche e di rilevazioni (art. 53), nella misura in cui questi consentano di risalire ai fabbricanti, ai distributori o ai prodotti interessati;
- c. la classificazione del rischio di stabilimenti da parte della competente autorità di esecuzione.

Capitolo 6: Controllo

Sezione 1: Campionature, analisi, test e diagnosi

Art. 32

¹ Le campionature, le analisi, i test e le diagnosi per le derrate alimentari e gli oggetti d'uso sono retti dagli articoli 34 e 36 del regolamento (CE) n. 2017/625³⁶ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

³⁴ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. b.

³⁵ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

³⁶ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

² Le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia agli oggetti d'uso di cui all'articolo 5 lettere b–g.

³ Il Consiglio federale può conferire obbligatorietà a determinate procedure relative alla campionatura e all'analisi.

Sezione 2: Obblighi degli operatori economici

Art. 33 Obbligo del controllo autonomo

¹ L'obbligo del controllo autonomo per gli operatori del settore alimentare è retto dall'articolo 17 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002³⁷ e dagli atti giuridici dell'UE che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Per i materiali e oggetti, l'obbligo del controllo autonomo per gli operatori del settore alimentare è retto dal regolamento (CE) n. 1935/2004³⁸ e dagli atti giuridici dell'UE che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Nei casi indicati nell'articolo 16 di tale regolamento, devono inoltre redigere una dichiarazione di conformità.

³ Le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia agli oggetti d'uso di cui all'articolo 5 lettere b–g.

⁴ Il controllo ufficiale non libera dall'obbligo del controllo autonomo.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i particolari del controllo autonomo e della sua documentazione. Per le microimprese prevede una semplificazione del controllo autonomo e della documentazione scritta.

⁶ Il Consiglio federale può stabilire requisiti concernenti le conoscenze specialistiche delle persone responsabili del controllo autonomo.

³⁷ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. b.

³⁸ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. c.

Art. 34 Obbligo di fornire assistenza, di informazione e di fornire informazioni

¹ L'obbligo di fornire assistenza, di informazione e di fornire informazioni per gli operatori del settore alimentare è retto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/625³⁹ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia agli oggetti d'uso di cui all'articolo 5 lettere b–g.

³ Gli operatori economici che offrono alimentari od oggetti d'uso con l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza devono indicare in modo veritiero e completo la loro identità e l'indirizzo di contatto, incluso l'indirizzo di posta elettronica. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 35 Garanzia della protezione della salute

¹ La garanzia della protezione della salute, incluso l'obbligo di notifica alle competenti autorità di esecuzione, per gli operatori del settore alimentare sono retti dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002⁴⁰ e dagli atti giuridici dell'UE che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia agli oggetti d'uso.

³ I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l'assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico se l'animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicinali.

Art. 36 Rintracciabilità

¹ La rintracciabilità è retta:

- a. per le derrate alimentari, dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002⁴¹ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare;

³⁹ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

⁴⁰ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. b.

⁴¹ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. b.

- b. per i materiali e oggetti, dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004⁴² e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera a si applicano per analogia ai cosmetici e ai giocattoli.

³ Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di rintracciabilità ad altri oggetti d'uso se la Svizzera si è impegnata in tal senso in virtù di un trattato internazionale.

Sezione 3: Obblighi dei gestori di servizi di hosting e dei gestori di piattaforme online

Art. 37

¹ Su richiesta, i gestori di servizi di hosting e i gestori di piattaforme online devono comunicare alla competente autorità di esecuzione le informazioni necessarie per l'esecuzione della legislazione alimentare in relazione alle offerte online sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in particolare l'identità e l'indirizzo di contatto, incluso l'indirizzo di posta elettronica, degli offerenti.

² Su richiesta, i gestori di piattaforme online devono comunicare alla competente autorità di esecuzione anche le seguenti indicazioni:

- a. una persona responsabile;
- b. informazioni sulle transazioni effettuate e informazioni di contatto degli acquirenti.

³ Il Consiglio federale disciplina il trattamento e la comunicazione dei dati.

⁴² V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. c.

Sezione 4: Obblighi delle aziende che immettono sul mercato derrate alimentari od oggetti d'uso all'estero

Art. 38

Chiunque immette sul mercato estero derrate alimentari od oggetti d'uso deve fornire informazioni alla competente autorità di esecuzione, se l'autorità competente del Paese di destinazione le richiede nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa secondo l'articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 1995⁴³ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).

Sezione 5: Controllo ufficiale

Art. 39 Controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso

Il controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso è retto dal regolamento (UE) 2017/625⁴⁴ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano le sue disposizioni e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

Art. 40 Controllo degli oggetti d'uso

¹ Per gli oggetti d'uso di cui all'articolo 5 lettere b–g devono essere svolti controlli ufficiali basati sui rischi in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione.

² La competente autorità di esecuzione verifica che gli oggetti d'uso rispettino le disposizioni di cui all'articolo 5 lettere b–g della legislazione sulle derrate alimentari. Verifica in particolare che:

- a. siano rispettate le prescrizioni sul controllo autonomo e che le persone che impiegano gli oggetti d'uso adempiano le prescrizioni in materia di igiene e posseggano le necessarie conoscenze specialistiche;
- b. nell'ambito dell'obbligo del controllo autonomo si tenga conto dei rischi potenziali e della probabilità di violazioni della legislazione sulle derrate alimentari dovuti a pratiche fraudolente o ingannevoli nella filiera agroalimentare;

⁴³ RS 946.51

⁴⁴ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

- c. gli oggetti d'uso, i locali, le installazioni, i veicoli e i procedimenti di fabbricazione siano conformi alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari.

³ Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, l'autorità di esecuzione può prelevare campioni, consultare documenti e altre annotazioni e allestirne copie.

⁴ Nell'adempimento dei suoi compiti secondo i capoversi 1–3, ha accesso ai fondi, agli edifici, agli stabilimenti, ai locali, agli impianti, ai veicoli e alle altre infrastrutture.

Art. 41 Competenze del Consiglio federale in materia di controlli delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso

Per i controlli delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, il Consiglio federale può:

- a. disciplinare le modalità di esecuzione, la frequenza e l'attestazione dei controlli ufficiali;
- b. prevedere che i controlli nei singoli settori siano effettuati da persone appositamente formate;
- c. designare i prodotti o le categorie di prodotti che le autorità di esecuzione devono controllare ufficialmente per l'attuazione di programmi di analisi ed emanare prescrizioni sul numero di controlli e sul periodo in cui essi devono essere eseguiti;
- d. obbligare la competente autorità cantonale di esecuzione a notificare alla competente autorità federale di esecuzione i casi di sospetta violazione sistematica della legislazione sulle derrate alimentari dovuta a pratiche fraudolente o ingannevoli nella filiera agroalimentare.

Art. 42 Informazione dei gestori di piattaforme online

Se le derrate alimentari o gli oggetti d'uso vengono immessi sul mercato tramite piattaforme online, la competente autorità cantonale di esecuzione può fornire ai gestori di piattaforme online le informazioni necessarie per consentire loro di evitare che vengano presentate attraverso la loro piattaforma offerte online illegali di derrate alimentari od oggetti d'uso.

Art. 43 Controllo degli animali da macello e delle carni

¹ Il controllo degli animali da macello e delle carni è svolto dal veterinario ufficiale o, sotto la sua supervisione, dall'assistente specializzato ufficiale del Servizio veterina-

rio pubblico ed è retta dagli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2017/625⁴⁵ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Il Consiglio federale disciplina il controllo delle carni di animali abbattuti durante la caccia.

Art. 44 Risultato del controllo

¹ La registrazione del risultato del controllo ufficiale delle derrate alimentari e dei materiali e oggetti e la sua comunicazione agli operatori economici sono retti dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/625⁴⁶ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia agli oggetti d'uso di cui all'articolo 5 lettere b–g.

³ Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per il controllo degli animali da macello e delle carni.

⁴ Se un campione non è contestato, il proprietario può esigere il rimborso del controvalore, sempre che il campione raggiunga un valore minimo. Il Consiglio federale stabilisce tale valore minimo.

Art. 45 Contestazione

Se constata che i requisiti legali non sono adempiuti, la competente autorità di esecuzione solleva una contestazione.

Sezione 6: Misure

Art. 46 Prodotti contestati

¹ Le misure per l'attuazione dei requisiti della legislazione sulle derrate alimentari per le derrate alimentari e gli oggetti d'uso sono retti dagli articoli 66, 137 e 138 del re-

⁴⁵ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

⁴⁶ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

golamento (UE) n. 2017/625⁴⁷ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia agli oggetti d'uso di cui all'articolo 5 lettere b–g.

³ La competente autorità di esecuzione può ordinare in particolare che i prodotti contestati:

- a. possano essere riciclati, con o senza oneri;
- b. debbano essere eliminati dall'azienda, a sue spese;
- c. debbano essere confiscati, resi inoffensivi, riciclati in modo inoffensivo o eliminati, a spese dell'azienda.

⁴ Può obbligare gli operatori economici a:

- a. chiarire le cause dei difetti;
- b. adottare misure adeguate;
- c. informare la competente autorità di esecuzione sulle misure adottate.

⁵ Se gli oneri sono ripetutamente disattesi, può ordinare l'eliminazione o la confisca del prodotto.

⁶ Se un prodotto è contestato, al momento dell'importazione la competente autorità di esecuzione può anche:

- a. respingerlo;
- b. consegnarlo, per complemento di inchiesta, alla competente autorità cantonale di esecuzione;
- c. rispedirlo, con il consenso della persona responsabile della spedizione e dell'autorità competente del Paese di origine;
- d. spedirlo, su domanda della persona responsabile della spedizione, in un nuovo Paese di destinazione, con il consenso dell'autorità competente di tale Paese.

Art. 47 Contestazioni non riferite a prodotti

¹ In caso di contestazioni non riferite a prodotti, la competente autorità di esecuzione può obbligare gli operatori economici a:

- a. chiarire le cause dei difetti;

⁴⁷ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

- b. adottare misure adeguate per eliminare i difetti;
- c. informare la competente autorità di esecuzione sui risultati dell'accertamento delle cause dei difetti e sulle misure adottate.

² La competente autorità di esecuzione può vietare, temporaneamente o definitivamente, procedimenti di fabbricazione, la macellazione di animali o l'utilizzazione di impianti, locali, installazioni, veicoli e terreni agricoli.

³ Se le condizioni in uno stabilimento costituiscono un pericolo diretto e importante per la salute pubblica, la competente autorità di esecuzione può ordinarne la chiusura immediata.

Art. 48 Prodotti offerti su Internet

¹ Se vengono offerte su Internet derrate alimentari od oggetti d'uso che disattendono i requisiti del diritto alimentare, la competente autorità di esecuzione può:

- a. obbligare un operatore commerciale, un gestore di servizi di hosting o un gestore di una piattaforma online a disabilitare l'accesso all'offerta online o rimuovere il contenuto contestato;
- b. ordinare che il gestore di una piattaforma online impedisca che, dopo essere stata disabilitata, l'offerta sia resa nuovamente accessibile con l'utilizzo dei suoi servizi;
- c. ordinare al detentore del nome di dominio di rendere impossibile l'accesso all'offerta o ai prodotti contestati bloccando o revocando il nome del dominio utilizzato.

² Le misure di cui al capoverso 1 possono essere ordinate anche se la competente autorità del Paese di destinazione del prodotto lo richiede.

Art. 49 Misure cautelari

¹ Qualora lo esiga la protezione dei consumatori o di terzi, la competente autorità di esecuzione può sequestrare le derrate alimentari e gli oggetti d'uso contestati.

² Può sequestrare le derrate alimentari e gli oggetti d'uso nel caso di sospetto motivato, se tale misura appare necessaria per proteggere consumatori o terzi.

³ I prodotti sequestrati possono essere conservati d'ufficio.

⁴ I prodotti sequestrati che non possono essere conservati possono essere utilizzati o eliminati, tenuto conto degli interessi delle persone interessate.

Art. 50 Denuncia penale

¹ La competente autorità di esecuzione denuncia l'autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari.

² Nei casi di lieve entità può rinunciare a una denuncia penale.

Capitolo 7: Esecuzione

Sezione 1: Confederazione

Art. 51 Importazione, transito ed esportazione

¹ La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione.

² In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva.

Art. 52 Limitazioni dell'importazione

¹ La competente autorità federale di esecuzione può vietare l'importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato.

² Può ordinare che determinati prodotti possono essere importati soltanto se l'autorità competente del Paese di esportazione o un organismo accreditato attesta la conformità del prodotto con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari.

Art. 53 Ricerca

¹ La competente autorità federale di esecuzione ricerca e procura le basi scientifiche necessarie all'applicazione della presente legge.

² Può eseguire rilevazioni autonomamente o in collaborazione con i Cantoni.

Art. 54 Esecuzione nell'esercito

¹ Nell'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso per il tramite della competente autorità cantonale di esecuzione.

² Per gli impianti di approvvigionamento idrico dell'esercito e negli impianti militari con accesso limitato, il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso avviene per il tramite dell'esercito. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni.

³ Il Consiglio federale disciplina le competenze, i requisiti per un'adeguata formazione degli organi di controllo, i requisiti minimi dell'autorità dell'esercito addetta al controllo e la procedura.

Art. 55 Vigilanza e coordinamento

¹ La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

² Coordina le misure esecutive e l'attività informativa ed emana piani nazionali di controllo e di emergenza.

³ Può:

- a. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati di controlli e analisi;
- b. prescrivere ai Cantoni l'adozione di misure concrete volte a unificare l'esecuzione;
- c. ordinare ai Cantoni di adottare misure concrete.

⁴ L'USAV può:

- a. coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi della competente autorità cantonale di esecuzione;
- b. effettuare propri esperimenti collettivi in collaborazione con l'autorità cantonale di esecuzione.

⁵ Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della presente legge, in particolare con l'esecuzione delle leggi seguenti:

- a. legge federale del 16 dicembre 2005⁴⁸ sulla protezione degli animali;
- b. legge del 15 dicembre 2000⁴⁹ sugli agenti terapeutici;

⁴⁸ RS 455

⁴⁹ RS 812.21

- c. legge del 21 marzo 2003⁵⁰ sull'ingegneria genetica;
- d. legge del 28 settembre 2012⁵¹ sulle epidemie;
- e. legge del 29 aprile 1998⁵² sull'agricoltura;
- f. legge del 1° luglio 1966⁵³ sulle epizootie.

Art. 56 Laboratori nazionali di riferimento

¹ La Confederazione gestisce laboratori nazionali di riferimento che sostengono le autorità di esecuzione.

² Qualora l'USAV non riesca a occuparsi da sé della gestione dei laboratori nazionali di riferimento, conferisce questo mandato a terzi.

³ Il Consiglio federale disciplina i settori di competenza, i compiti e i requisiti dei laboratori di riferimento. Per le derrate alimentari e gli oggetti d'uso, questi settori di competenza, compiti e requisiti sono retti dagli articoli 100 e 101 del regolamento (CE) n. 2017/625⁵⁴ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

⁴ I laboratori di riferimento per gli oggetti d'uso di cui all'articolo 5 lettere b–g devono:

- a. essere conformi alle norme internazionali sul funzionamento dei laboratori di prova ed essere accreditati per il settore di attività conferito loro;
- b. disporre di personale, locali, attrezzature e mezzi sufficienti per poter adempiere in ogni momento il mandato conferito loro;
- c. poter fornire garanzie adeguate sulla loro attendibilità, imparzialità e indipendenza nei confronti di persone che fabbricano, importano o commercializzano prodotti che rientrano nel settore di competenza del relativo laboratorio di riferimento.

Art. 57 Disposizioni esecutive del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. A questo scopo tiene conto delle prescrizioni, direttive, raccomandazioni e norme armonizzate a livello internazionale e può dichiararle applicabili.

⁵⁰ RS **814.91**

⁵¹ RS **818.101**

⁵² RS **910.1**

⁵³ RS **916.40**

⁵⁴ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

² Può delegare il compito di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa al competente ufficio federale.

³ Può prevedere che, per le derrate alimentari e gli oggetti d'uso che non rientrano nell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare, determinati atti giuridici della Commissione europea nell'ambito della presente legge si applichino anche in Svizzera nella versione vincolante per gli Stati membri dell'Unione europea, se riguardano dettagli tecnici o amministrativi la cui normativa viene aggiornata continuamente e in genere a breve termine. Può prevedere eccezioni.

Art. 58 Collaborazione internazionale

¹ Le autorità federali collaborano con istituzioni e organi specializzati esteri e internazionali e assumono i compiti derivanti dai trattati internazionali.

² L'assistenza amministrativa internazionale è retta dall'articolo 22 LOTC⁵⁵.

³ Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali sulla partecipazione della Svizzera a sistemi internazionali per la garanzia della sicurezza di derrate alimentari e oggetti d'uso.

⁴ Il Consiglio federale può riconoscere servizi di controllo, dichiarazioni e certificati di conformità esteri nonché esami, controlli o valutazioni di conformità effettuati all'estero o autorizzazioni concesse all'estero. È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2 LOTC.

Art. 59 Verifiche transfrontaliere

¹ Le autorità estere che intendono controllare stabilimenti svizzeri che esportano derrate alimentari od oggetti d'uso nel loro Paese necessitano dell'autorizzazione della competente autorità federale di esecuzione. Questa concede l'autorizzazione se:

- a. il controllo mira esclusivamente a verificare il rispetto delle prescrizioni di tale Paese sulla fabbricazione e sui requisiti relativi alla qualità delle derrate alimentari o degli oggetti d'uso da esportare; e
- b. lo stabilimento da controllare acconsente al controllo.

² La competente autorità federale di esecuzione può esigere di partecipare al controllo o di essere informata dall'autorità estera sul risultato del controllo che questa ha condotto.

⁵⁵ RS 946.51

³ La competente autorità svizzera di esecuzione può eseguire controlli ufficiali negli stabilimenti dei Paesi che esportano derrate alimentari od oggetti d'uso in Svizzera se:

- a. lo esige la garanzia della protezione della salute; e
- b. il controllo è previsto nel quadro di un trattato internazionale oppure se il Paese interessato ha acconsentito a tale controllo in un caso specifico.

Sezione 2: Cantoni

Art. 60 Esecuzione e controllo

¹ I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione.

² Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese.

Art. 61 Laboratori

¹ Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati.

² Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni.

³ Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati.

Art. 62 Organi di esecuzione

¹ I Cantoni istituiscono come organi di esecuzione:

- a. un chimico cantonale;
- b. un veterinario cantonale;
- c. il numero necessario di:
 - 1. ispettori delle derrate alimentari,
 - 2. controllori delle derrate alimentari,
 - 3. veterinari ufficiali,
 - 4. esperti ufficiali,
 - 5. assistenti specializzati ufficiali.

² Se per l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari sono necessarie conoscenze particolari che non sono sufficientemente disponibili all'interno degli organi di esecuzione competenti, i Cantoni possono impiegare esperti che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche. Per le derrate alimentari, essi dispongono delle competenze di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625⁵⁶ e per gli oggetti d'uso delle competenze di cui all'articolo 40 paragrafi 3 e 4.

³ I Cantoni possono affidare ad altre autorità di esecuzione particolari compiti di controllo.

Art. 63 Disposizioni esecutive dei Cantoni

¹ I Cantoni emanano le loro disposizioni esecutive e disciplinano i compiti e l'organizzazione dei loro organi di esecuzione nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

² Comunicano le loro disposizioni di esecuzione alle autorità federali.

Art. 64 Coordinamento, direzione e collaborazione con le autorità federali

¹ Ogni Cantone coordina sul proprio territorio l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, dalla fabbricazione fino alla consegna ai consumatori.

² Il chimico cantonale esegue la presente legge nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso. Svolge tali compiti in modo autonomo.

³ Il veterinario cantonale esegue la presente legge nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione. Il Cantone può inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne. Il veterinario cantonale svolge tali compiti in modo autonomo.

⁴ La competente autorità cantonale di esecuzione trasmette alle autorità federali le notifiche necessarie in virtù della presente legge.

⁵ Partecipa alle ispezioni svolte dalle autorità federali o dagli organi specializzati internazionali.

⁵⁶ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

Sezione 3: Personale degli organi di esecuzione

Art. 65 Requisiti del personale degli organi di esecuzione

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale dei diversi organi di esecuzione.

² Definisce i cicli di formazione e i certificati finali di studio di cui deve disporre il personale degli organi di esecuzione.

³ La competente autorità federale di esecuzione decide sul riconoscimento di formazioni ed esami.

Art. 66 Formazione formale e formazione continua

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono congiuntamente alla formazione formale del personale degli organi di esecuzione.

² Il Consiglio federale disciplina la formazione formale e le condizioni per l'ammissione ad essa.

³ La Confederazione e i Cantoni possono organizzare corsi di formazione continua per garantire che il personale degli organi di esecuzione mantenga aggiornate, ampli e approfondisca le sue conoscenze nel proprio ambito di competenza.

⁴ Il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria la partecipazione a determinati corsi di formazione continua per il personale degli organi di esecuzione.

Art. 67 Svolgimento degli esami

¹ Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami del personale degli organi di esecuzione.

² Può nominare commissioni d'esame incaricate di prestare consulenza alla competente autorità federale di esecuzione sulla formazione formale e di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione.

Sezione 4:

Disposizioni comuni per l'esecuzione da parte della Confederazione e dei Cantoni

Art. 68 Avvertimento al pubblico

¹ Se la competente autorità di esecuzione accerta che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d'uso non sicuri, provvede affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi.

² Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni comportamentali incombono alla competente autorità federale di esecuzione.

³ Nei casi di minore entità, la competente autorità di esecuzione può rendere accessibili le informazioni mediante il sito web.

⁴ La competente autorità di esecuzione consulta, se possibile previamente:

- a. la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto;
- b. le organizzazioni di consumatori.

⁵ Può incaricare la persona che ha immesso il prodotto sul mercato di informare il pubblico.

Art. 69 Collaborazione di terzi

¹ Il conferimento a terzi di compiti nell'ambito dei controlli ufficiali delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso è retto dagli articoli 28–33 del regolamento (UE) 2017/625⁵⁷ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Per gli oggetti d'uso di cui all'articolo 5 lettere b–g, la competente autorità di esecuzione può delegare a terzi, in particolare ad aziende e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni.

³ Per esercitare la loro attività, i terzi di cui al capoverso 2 devono essere:

- a. accreditati;
- b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o

⁵⁷ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

c. autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.

⁴ Il Consiglio federale disciplina secondo quale norma deve avvenire l'accREDITAMENTO.

⁵ La competente autorità di esecuzione delimita i compiti e le competenze che delega ai terzi di cui al capoverso 2. I terzi di cui al capoverso 2 non possono ordinare misure.

⁶ Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti adeguati per la loro attività nel quadro della presente legge. La tariffa di tali emolumenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'interno.

⁷ La collaborazione di terzi soggiace alla vigilanza statale. I terzi incaricati rendono conto all'autorità delegante della gestione e della contabilità relative ai compiti o alle competenze che sono stati loro delegati.

Art. 70 Obbligo del segreto

¹ Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno all'obbligo del segreto.

² Per le derrate alimentari e i materiali e oggetti, l'obbligo del segreto è retto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2017/625⁵⁸ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

Capitolo 8: Finanziamento

Art. 71 Ripartizione dei costi

¹ La Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza.

² I Cantoni provvedono affinché siano disponibili mezzi finanziari adeguati per il controllo ufficiale.

⁵⁸ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

Art. 72 Emolumenti

¹ Il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso è esente da emolumenti, per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

² Sono riscossi emolumenti per:

- a. il controllo che porta a una contestazione; nei casi di esigua gravità si rinuncia alla riscossione di emolumenti;
- b. la ripetuta contestazione della stessa fattispecie;
- c. il controllo successivo di uno stabilimento;
- d. l'onere per ripristinare l'ordine legale;
- e. i controlli ufficiali secondo l'articolo 79 del regolamento (CE) n. 2017/625⁵⁹ e gli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare;
- f. il controllo di derrate alimentari di origine animale effettuato dalla competente autorità federale di esecuzione;
- g. le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta;
- h. le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d'esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento; le altre autorizzazioni di cui all'articolo 11 capoverso 3 sono esenti da emolumenti.

³ Al fine di finanziare controlli speciali per determinate derrate alimentari a causa di rischi conosciuti o nuovi, il Consiglio federale può prevedere un emolumento all'importazione. L'obbligo di pagare tale emolumento incombe all'importatore.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere altri emolumenti, per quanto la Svizzera si sia impegnata a riscuoterli in virtù di un trattato internazionale.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per il controllo effettuato dalla competente autorità federale di esecuzione.

⁶ Fissa i limiti per gli emolumenti cantionali.

⁵⁹ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

Capitolo 9: Trattamento dei dati

Art. 73 Dati di persone fisiche e giuridiche nonché segreti commerciali e di fabbricazione

¹ La competente autorità di esecuzione, le autorità cantonali di esecuzione di cui all'articolo 62 capoverso 3 nonché i terzi a cui sono affidati compiti ufficiali secondo l'articolo 69 sono autorizzati a trattare i dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione nonché i segreti commerciali e di fabbricazione, se ciò è necessario per:

- a. svolgere i propri compiti in virtù della presente legge;
- b. adempiere i compiti loro affidati nell'ambito della presente legge in virtù di trattati internazionali.

² Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento di dati personali e stabilisce i termini di conservazione e distruzione.

Art. 74 Analisi dello stabilimento in caso di sospetto motivato

¹ Se esiste il sospetto motivato che una persona fisica o giuridica viola sistematicamente e in misura importante la presente legge, la competente autorità di esecuzione, l'autorità cantonale di esecuzione di cui all'articolo 62 capoverso 3 nonché i terzi a cui sono affidati compiti ufficiali secondo l'articolo 69 sono autorizzati a eseguire un'analisi aziendale nell'azienda di derrate alimentari od oggetti d'uso interessata al fine di:

- a. prevenire le infrazioni alla legislazione sulle derrate alimentari;
- b. acquisire conoscenze sulla probabilità che si verifichi un'infrazione alla legislazione sulle derrate alimentari e sull'entità di tale infrazione;
- c. preparare controlli e campagne coordinati.

² Per eseguire un'analisi dello stabilimento, possono trattare i seguenti dati:

- a. dati concernenti i flussi finanziari e di merci degli stabilimenti di derrate alimentari e oggetti d'uso;
- b. dati personali concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali;
- c. dati di persone giuridiche concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali;
- d. dati concernenti segreti commerciali e di fabbricazione.

³ Possono utilizzare per altre analisi dello stabilimento i dati che si basano su un'analisi dello stesso tipo.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il trattamento di dati personali non degni di particolare protezione e di dati di persone giuridiche non degni di particolare protezione per le analisi dello stabilimento.

Art. 75 Assistenza amministrativa

¹ La competente autorità di esecuzione, l'autorità cantonale di esecuzione di cui all'articolo 62 capoverso 3 nonché i terzi a cui sono affidati compiti ufficiali secondo l'articolo 69 si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa e si sostengono nell'adempimento dei loro compiti.

² Su richiesta, si comunicano vicendevolmente i seguenti dati, nella misura in cui siano necessari per lo svolgimento dei loro compiti in virtù della presente legge e per l'adempimento di compiti loro affidati nell'ambito della presente legge in virtù di trattati internazionali:

- a. dati personali concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
- b. dati di persone giuridiche concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
- d. dati concernenti segreti commerciali e di fabbricazione;
- d. dati necessari per l'esecuzione di un'analisi dello stabilimento;
- e. dati concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso nonché per lo svolgimento di controlli e campagne.

³ L'organismo che riceve dati nell'ambito dell'assistenza amministrativa è tenuto a rispettare i segreti commerciali e di fabbricazione.

⁴ I seguenti organismi sono autorizzati a comunicare alla competente autorità di esecuzione, alle autorità cantonali di esecuzione di cui all'articolo 62 capoverso 3 nonché ai terzi a cui sono affidati compiti ufficiali secondo l'articolo 69 le informazioni di cui essi hanno bisogno per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente legge e per l'adempimento di compiti loro affidati in virtù di trattati internazionali:

- a. Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG);
- b. Ufficio federale dell'ambiente;
- c. Ufficio federale di polizia;
- d. Ufficio federale delle comunicazioni;
- e. Ministero pubblico della Confederazione
- f. Controllo federale delle finanze;
- g. Istituto federale della proprietà intellettuale;
- h. Amministrazione federale delle contribuzioni;

- i. Swissmedic;
- j. autorità penali e amministrative cantionali;
- k. terzi cui sono stati affidati compiti secondo gli articoli 14–16, 18, 64 e 180 della legge del 29 aprile 1998⁶⁰ sull'agricoltura;
- l. altre autorità penali o amministrative della Confederazione designate dal Consiglio federale, se necessario per l'adempimento dei compiti e degli obblighi derivanti dalla presente legge.

⁵ A tal fine, possono confrontarsi tra di loro e con la competente autorità di esecuzione, l'autorità cantonale di esecuzione di cui all'articolo 62 capoverso 3 nonché i terzi a cui sono affidati compiti ufficiali secondo l'articolo 69.

⁶ Il Consiglio federale disciplina:

- a. le modalità dello scambio di dati;
- b. la forma nella quale mettere a disposizione tali dati;
- c. lo scambio di dati con terzi cui sono stati affidati compiti ufficiali secondo l'articolo 69;
- d. lo scambio di dati con terzi cui sono stati affidati compiti secondo gli articoli 14–16, 18, 64 e 180 della legge sull'agricoltura.

Art. 76 Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

¹ Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati personali con autorità e istituzioni estere nonché con organizzazioni internazionali.

² I dati concernenti procedimenti amministrativi e penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se:

- a. lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure
- b. è assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la salute.

Art. 77 Sistema d'informazione dell'USAV

¹ L'USAV gestisce un sistema d'informazione al fine di:

- a. garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso nonché la protezione dagli inganni, nel quadro dei compiti che gli spettano in virtù della presente legge;
- b. sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi conformemente alla presente legge;
- c. elaborare rapporti per riferire a livello nazionale e internazionale.

² Il sistema d'informazione dell'USAV è parte del sistema d'informazione centrale lungo la filiera agroalimentare, comune all'UFAG e all'USAV e inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile.

³ Il sistema d'informazione dell'USAV contiene dati personali, inclusi:

- a. dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
- b. dati concernenti la salute nel settore della sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;
- c. dati sui risultati di controlli e analisi di laboratorio;
- d. dati concernenti gli inganni relativi alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso.

⁴ Per il sistema d'informazione dell'USAV, il Consiglio federale disciplina:

- a. la struttura e il catalogo dei dati, compresi quelli che figurano nella parte del sistema d'informazione utilizzata dai Cantoni;
- b. le responsabilità relative al trattamento dei dati;
- c. i diritti di accesso, in particolare la portata dei diritti di accesso online;
- d. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
- e. la procedura di collaborazione con i Cantoni;
- f. i termini per la conservazione e la distruzione dei dati;
- g. l'archiviazione.

Art. 78 Trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'USAV e diritti di accesso

¹ Le autorità seguenti possono trattare online i dati nel sistema d'informazione dell'USAV:

- a. l'USAV: dati per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, l'igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;

- b. l'UFAG: dati per garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
- c. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC): dati per l'adempimento dei compiti di esecuzione di cui all'articolo 51 capoverso 1;
- d. l'autorità cantonale di esecuzione: dati per l'adempimento dei compiti nel suo settore di competenza;
- e. l'autorità cantonale di esecuzione di cui all'articolo 62 capoverso 3: dati per l'adempimento dei compiti nel loro settore di competenza.

² I seguenti organismi possono richiamare online i dati nel sistema d'informazione dell'USAV:

- a. servizi federali incaricati di compiti per l'attuazione della presente legge diversi da quelli elencati al capoverso 1 lettere a–c: dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro, per quanto il Consiglio federale lo preveda;
- b. l'autorità cantonale di esecuzione: dati concernenti la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché la produzione primaria;
- c. terzi cui sono stati affidati compiti ufficiali secondo l'articolo 69: dati necessari per l'adempimento dei loro compiti;
- d. terzi cui sono stati affidati compiti secondo gli articoli 14–16, 18, 64 e 180 della legge del 29 aprile 1998⁶¹ sull'agricoltura: dati necessari per l'adempimento dei loro compiti.

Art. 79 Utilizzo del sistema d'informazione dell'USAV da parte dei Cantoni

I Cantoni che utilizzano il sistema d'informazione dell'USAV per i propri compiti di esecuzione sono tenuti a emanare per il loro settore disposizioni sulla protezione dei dati equivalenti e a designare un organo incaricato di vigilare sull'osservanza di tale disciplinamento.

Capitolo 10: Disposizioni penali e tutela giurisdizionale

Sezione 1: Disposizioni penali

Art. 80 Delitti e crimini

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. fabbrica, tratta, deposita, trasporta, manipola o immette sul mercato derrate alimentari in modo tale che, in condizioni d'uso normali, mettano in pericolo la salute;
- b. fabbrica, tratta, deposita, trasporta, manipola o immette sul mercato oggetti d'uso in modo tale che, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, mettano in pericolo la salute;
- c. importa, fa transitare o esporta derrate alimentari od oggetti d'uso che mettono in pericolo la salute.

² Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

⁴ Il rispetto dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 35 capoversi 1 e 2 può essere considerato circostanza attenuante.

Art. 81 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. fabbrica, tratta, deposita, trasporta, manipola o immette sul mercato derrate alimentari od oggetti d'uso in condizioni tali da non soddisfare i requisiti della presente legge;
- b. contravviene alle prescrizioni in materia di igiene nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso;
- c. utilizza, nella produzione agricola o nella fabbricazione di derrate alimentari, sostanze o procedimenti vietati;
- d. contravviene alle prescrizioni fondate sulla presente legge concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di derrate alimentari e di oggetti d'uso;
- e. macella illecitamente animali fuori dei macelli autorizzati;

- f. sottrae all'esame delle autorità di esecuzione derrate alimentari, oggetti d'uso, locali, installazioni, impianti, veicoli e procedimenti di fabbricazione, come anche animali, piante o terreni utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari, oppure impedisce o rende difficile tale controllo;
- g. nega alle autorità di esecuzione le informazioni richieste conformemente agli articoli 34 capoversi 1 e 2, 37 capoversi 1 e 2 e;
- h. fornisce le informazioni richieste secondo l'articolo 34 capoverso 3 in modo non veritiero e incompleto;
- i. contravviene alle prescrizioni sulla consegna di bevande alcoliche;
- j. contravviene alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni in relazione a derrate alimentari od oggetti d'uso;
- k. contravviene alle prescrizioni sulla caratterizzazione, sulla presentazione o sulla pubblicità di derrate alimentari od oggetti d'uso;
- l. contravviene alle prescrizioni concernenti il controllo autonomo di cui all'articolo 33, l'obbligo di informare le autorità di cui all'articolo 35 capoversi 1 e 2, la rintracciabilità di cui all'articolo 36 o gli obblighi di autorizzazione e di notifica.

² Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è una pena pecuniaria sino a 200 000 franchi.

³ Il tentativo e la complicità sono punibili.

⁴ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 20 000 franchi.

⁵ Le informazioni pervenute alla competente autorità di esecuzione in virtù dell'obbligo di assistenza e d'informazione di cui all'articolo 34 capoverso 1 o 2 possono essere usate in un procedimento penale contro la persona interessata soltanto se questa dà il suo consenso oppure se sarebbe stato possibile ottenere tali informazioni anche senza la sua collaborazione.

Art. 82 Infrazioni commesse nell'azienda, falsità in documenti

Nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate alimentari, le disposizioni penali concernenti le infrazioni commesse nell'azienda e la falsità in documenti di cui agli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 1974⁶² sul diritto penale amministrativo sono applicabili anche alle autorità cantonali.

Art. 83 Perseguimento penale

¹ Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

² L'USAV può esercitare i seguenti diritti di parte:

- a. il ricorso contro decreti di non luogo a procedere e decreti d'abbandono;
- b. l'opposizione contro decreti d'accusa;
- c. l'appello e l'appello incidentale contro i punti della sentenza relativi alla pena.

³ L'UDSC e l'USAV perseguono e giudicano, nei loro ambiti di competenza, le infrazioni alle prescrizioni concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione previste dalla presente legge e dalle sue disposizioni esecutive.

Art. 84 Prescrizione in caso di contravvenzioni

Il perseguimento penale per le contravvenzioni secondo la presente legge si prescrive dopo cinque anni.

Art. 85 Comunicazione di decisioni penali

La competente autorità cantonale comunica senza indugio all'USAV, a titolo gratuito e in modo completo, tutte le sentenze, i decreti d'accusa, i decreti di non luogo a procedere e di abbandono.

Sezione 2: Tutela giurisdizionale

Art. 86 Procedura d'opposizione

¹ Le decisioni sulle misure e sui certificati di conformità previsti dalla presente legge possono essere impugnate con opposizione all'autorità di decisione.

² Il termine di opposizione è di dieci giorni.

Art. 87 Controperizia

¹ La richiesta di una controperizia per le derrate alimentari e i materiali e oggetti è retta dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625⁶³ e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell'allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

² Le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano per analogia agli oggetti d'uso di cui all'articolo 5 lettere b–g.

³ In caso di controversia con la competente autorità di esecuzione sulla base della controperizia, gli operatori commerciali hanno la possibilità di richiedere a proprie spese l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.

⁴ La richiesta di una controperizia non pregiudica l'obbligo della competente autorità di esecuzione di adottare le misure immediate necessarie per raggiungere gli obiettivi della presente legge.

⁵ Il Consiglio federale disciplina:

- a. i particolari dell'esecuzione di una controperizia;
- b. la gestione e la conservazione di quantità di campionature aggiuntive raccolte ai fini di un'analisi supplementare;
- c. i termini per l'esercizio del diritto di richiedere una controperizia.

Art. 88 Procedura federale

La procedura di opposizione e di ricorso contro decisioni della competente autorità federale di esecuzione è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 89 Procedura cantonale

I Cantoni istituiscono un'autorità di ricorso incaricata di verificare se le decisioni su opposizione dei loro organi esecutivi, compreso il loro potere di apprezzamento, sono conformi alla presente legge.

⁶³ V. nota a piè di pagina relativa all'articolo 3 lett. a.

Art. 90 Termine di ricorso

Il termine di ricorso contro una decisione su opposizione è di 30 giorni.

Art. 91 Effetto sospensivo e misure cautelari

¹ L'autorità esecutiva di decisione e l'autorità di ricorso possono revocare l'effetto sospensivo a un'opposizione o a un ricorso.

² Se un'opposizione o un ricorso ha effetto sospensivo, l'autorità esecutiva di decisione o l'autorità di ricorso può prendere misure cautelari.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 92 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 20 giugno 2014⁶⁴ sulle derrate alimentari è abrogata.

⁶⁴ RU 2017 249, 2020 2743, 2021 240, 2024 457

Allegato 2
(art. 2 cpv. 2)

Modifica di altri atti modificati

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 16 giugno 2005⁶⁵ sulla protezione degli animali

Ingresso

visti gli articoli 80 capoversi 1 e 2 e 120 capoverso 2
della Costituzione federale⁶⁶;

in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 1999 ⁶⁷ tra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;

in esecuzione del Protocollo del...⁶⁸ dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio
comune di sicurezza alimentare (Protocollo sulla sicurezza alimentare),

Art. 15 Trasporti nazionali di animali

¹ I trasporti nazionali di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili
ritardi. Il trasporto non deve durare più di sei ore a partire dal punto di carico. Il Con-
siglio federale disciplina le eccezioni.

² Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale disciplina i requisiti in
materia di formazione e di formazione continua del personale a cui è affidato il tra-
sporto professionale nazionale di animali.

⁶⁵ RS **455**

⁶⁶ RS **101**

⁶⁷ RS 0.916.026.81

⁶⁸ ...

Art. 15a Trasporti internazionali di animali

¹ I trasporti internazionali di animali sono retti dal regolamento (CE) n. 1/2005⁶⁹.

² In deroga al regolamento (CE) n. 1/2005, il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.

³ Il Consiglio federale disciplina i trasporti internazionali di animali che non rientrano nel regolamento (CE) n. 1/2005. Può dichiarare applicabili le norme internazionali.

Titolo dopo l'art. 20e

Sezione 7: Uccisione di animali

Art. 21

¹ L'uccisione di animali allevati o detenuti per la fabbricazione di derrate alimentari o altri prodotti nonché l'uccisione a fini di spopolamento e operazioni correlate sono rette dal regolamento (CE) n. 1099/2009⁷⁰.

² Il Consiglio federale emana le prescrizioni derivanti dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1099/2009. Se tale regolamento lo consente, per l'uccisione degli animali può stabilire prescrizioni in deroga al regolamento (CE) n. 1099/2009.

³ Disciplina l'uccisione di animali allevati o detenuti per scopi diversi dalla fabbricazione di derrate alimentari o altri prodotti nonché di animali che non rientrano nel regolamento (CE) n. 1099/2009.

⁶⁹ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare.

⁷⁰ Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare.

Art. 28 cpv. 1 lett. f

¹ È punito con la multa sino a 20 000 franchi, sempre che non sia applicabile l'articolo 26, chiunque intenzionalmente:

f. viola le prescrizioni sull'uccisione di animali;

Art. 32 cpv. 4

⁴ *Abrogato*

Art. 33a Requisiti del personale dei servizi specializzati cantonali

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale dei servizi specializzati cantonali.

² Definisce i cicli di formazione e i certificati finali di studio di cui il personale dei servizi specializzati cantonali deve disporre.

³ La competente autorità federale decide sul riconoscimento di formazioni ed esami.

Art. 33b Formazione formale e formazione continua del personale dei servizi specializzati cantonali

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono congiuntamente alla formazione formale del personale dei servizi specializzati cantonali.

² Il Consiglio federale disciplina la formazione formale e le condizioni per l'ammissione ad essa.

³ La Confederazione e i Cantoni possono organizzare corsi di formazione continua per garantire che il personale dei servizi specializzati mantenga aggiornate, ampli e approfondisca le sue conoscenze nel proprio ambito di competenza.

⁴ Il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria la partecipazione a determinati corsi di formazione continua per il personale dei servizi specializzati.

Art. 33c Svolgimento degli esami

¹ Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami del personale dei servizi specializzati.

² Può nominare commissioni d'esame incaricate di fornire consulenza alla competente autorità federale sulla formazione formale e di organizzare gli esami per il personale dei servizi specializzati.

Art. 33d Trattamento dei dati relativi alla formazione formale del personale
dei servizi specializzati

¹ Le competenti autorità federali e cantonali sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alla formazione formale del personale dei servizi specializzati cantonali.

² Il Consiglio federale disciplina i diritti di trattamento concreti, la forma e la finalità del trattamento e stabilisce i termini di conservazione e di cancellazione dei dati.

Art. 35a

Abrogato

2. Legge del 29 aprile 1998⁷¹ sull'agricoltura

Ingresso

visti gli articoli 45, 46 capoverso 1, 102–104a, 120, 123 e 147 della Costituzione federale⁷²;

⁷¹ RS **910.1**

⁷² RS **101**

in esecuzione del Protocollo del [...] ⁷³ che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare dell'Accordo del 21 giugno 1999 ⁷⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

Art. 141 cpv. 3

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie per l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea menzionati nell'allegato I del Protocollo del [...] che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

Art. 148

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni per evitare i danni dovuti a organismi nocivi nonché all'immissione in commercio di mezzi di produzione inadeguati.

² *Concerne soltanto il testo francese.*

³ Emana le disposizioni d'esecuzione necessarie per l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea menzionati nell'allegato I del Protocollo del [...] che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

3. Legge del 1 luglio 1966 ⁷⁵ sulle epizoozie

Ingresso

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale ⁷⁶;

⁷³ RS
⁷⁴ RS **0.916.026.81**
⁷⁵ RS **916.40**
⁷⁶ RS **101**

in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;

in esecuzione del Protocollo del ...⁷⁸ dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare (Protocollo sulla sicurezza alimentare),

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente legge si applica nella misura in cui non si applicano gli atti giuridici dell'UE elencati nel Protocollo sulla sicurezza alimentare, in particolare i seguenti atti giuridici dell'UE concernenti gli oggetti di disciplinamento qui appresso:

- a. regolamento (UE) 2017/625⁷⁹: controlli ufficiali e importazione;
- b. regolamento (UE) 2016/429⁸⁰: malattie animali e sanità animale;
- c. regolamento (CE) n. 1069/2009⁸¹: sottoprodotti di origine animale.

Art. 1a

Ex art. 1

⁷⁷ RS **0.916.026.81**

⁷⁸ XXX

⁷⁹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), nella versione vincolante per la Svizzera in conformità all'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare.

⁸⁰ Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), nella versione vincolante per la Svizzera in conformità all'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare.

⁸¹ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), nella versione vincolante per la Svizzera in conformità all'allegato I del Protocollo del ... sulla sicurezza alimentare.

Art. 3 n. 1

I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizootie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:

1. ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali nonché esperti ufficiali e assistenti specializzati ufficiali; il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizootie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.

Art. 3a Requisiti del personale degli organi incaricati dell'esecuzione

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale degli organi incaricati dell'esecuzione.

² Definisce i cicli di formazione e i certificati finali di studio di cui deve disporre il personale degli organi incaricati dell'esecuzione.

³ L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) decide sul riconoscimento di formazioni ed esami.

Art. 3b Formazione formale e formazione continua del personale degli
organi incaricati dell'esecuzione

¹ L'USAV e i Cantoni provvedono congiuntamente alla formazione formale del personale degli organi incaricati dell'esecuzione.

² Il Consiglio federale disciplina la formazione formale e le condizioni per l'ammissione ad essa.

³ L'USAV e i Cantoni possono organizzare corsi di formazione continua per garantire che il personale degli organi incaricati dell'esecuzione mantenga aggiornate, ampli e approfondisca le sue conoscenze nel proprio ambito di competenza.

⁴ Il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria la partecipazione a determinati corsi di formazione continua per il personale degli organi incaricati dell'esecuzione.

Art. 3c Svolgimento degli esami

¹ Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami del personale degli organi incaricati dell'esecuzione.

² Può nominare commissioni d'esame incaricate di prestare consulenza all'autorità federale competente in materia di formazione formale e di organizzare gli esami per il personale degli organi incaricati dell'esecuzione.

Art. 3d Trattamento dei dati nell'ambito della formazione di persone
 incaricate dei controlli ufficiali

¹ Le competenti autorità federali e cantonali sono autorizzate a trattare i dati personali in relazione alla formazione delle persone incaricate dei controlli ufficiali.

² Il Consiglio federale disciplina i diritti di trattamento concreti, la forma e la finalità del trattamento e stabilisce i termini di conservazione e distruzione.

Art. 8 Controlli

I controlli sono retti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/625⁸².

Art. 9a

Abrogato

Art. 10 Provvedimenti in caso di epizoozia

¹ In caso di comparsa o di minaccia imminente di epizoozia, l'autorità competente può disporre i provvedimenti di cui agli articoli 61 paragrafo 1, 79 lettera b punto i e 80 paragrafo 2 lettera b del regolamento (UE) 2016/429⁸³.

² Può inoltre ordinare i seguenti provvedimenti:

- a. il divieto di fiere, mercati, esposizioni e manifestazioni simili in relazione ad animali e prodotti animali e a sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici;
- b. il divieto della detenzione di animali all'aperto.

⁸² V. nota a piè di pagina relativa all'art. 1

⁸³ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

Art. 11 cpv. 1 e 2, primo periodo

¹ *Abrogato*

² Chi detiene, custodisce, cura animali, esegue controlli negli effettivi di animali o ha accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi ha l'obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario, in caso di epizoozie delle api all'ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedire la trasmissione ad altri animali. ...

Art. 12 Divieto del traffico di animali; derogazioni

Il traffico degli animali infetti o sospetti e degli animali che, secondo le circostanze, possono essere considerati veicolo di contagio di una epizoozia è retto dal regolamento (UE) 2016/429⁸⁴.

Art. 13 cpv. 2

Abrogato

Art. 14 Identificazione e registrazione

L'identificazione e la registrazione sono rette dagli articoli 112–115 del regolamento (UE) 2016/429⁸⁵.

Art. 15 Certificato d'accompagnamento

Il rilascio e la gestione del certificato d'accompagnamento sono retti dagli articoli 112–115 del regolamento (UE) 2016/429⁸⁶.

Art. 15a Registrazione del traffico di animali

La registrazione del traffico di animali è retta dagli articoli 112–115 del regolamento (UE) 2016/429⁸⁷.

⁸⁴ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

⁸⁵ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

⁸⁶ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

⁸⁷ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

Art. 16, 17 e 23

Abrogati

Art. 24 Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali e traffico internazionale viaggiatori

¹ Allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, l'USAV può assoggettare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali, prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici:

- a. alla limitazione o al divieto;
- b. ad autorizzazione e vincolare l'autorizzazione a oneri restrittivi.

² Allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, l'USAV può limitare o vietare il traffico internazionale viaggiatori.

Art. 25 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 47 cpv. 1

¹ Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale⁸⁸, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni seguenti:

- a. articoli 10, 11, 12, 20, 24, 25 e 27;
- b. le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/429⁸⁹:
 1. articolo 124 (prescrizioni generali relative ai movimenti di animali terrestri detenuti),
 2. articolo 126 (prescrizioni generali relative ai movimenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti),
 3. parte V (ingresso nell'Unione ed esportazione), in particolare articoli 237, 238 e 240.

⁸⁸ RS 311.0

⁸⁹ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

Art. 48 cpv. 1

¹ È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le seguenti disposizioni:

- a. articoli 18 capoversi 1 e 2, 21 e 30;
- b. articolo 15 del regolamento (UE) 2017/625⁹⁰ (obblighi degli operatori);
- c. i seguenti articoli del regolamento (UE) 2016/429⁹¹:
 1. articoli 112–115 (obblighi degli operatori relativamente all'identificazione e alla registrazione degli animali detenuti della specie bovina, ovina, caprina, equina e suina),
 2. articolo 125 paragrafo 1 (misure di prevenzione delle malattie relativamente al trasporto di animali terrestri) e
 3. articolo 192 paragrafo 1 (misure di prevenzione relative al trasporto di animali acquatici).

Art. 53 cpv. 1^{bis}

Abrogato

4. Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991

Ingresso

visti gli articoli 74 capoverso 1, 77 capoversi 2 e 3, 78 capoverso 4 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale⁹²,

in esecuzione del Protocollo del ...⁹³ sull'istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare all'Accordo del 21 giugno 1999⁹⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

⁹⁰ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

⁹¹ V. nota a piè di pagina relativa all'art. 1.

⁹² RS 101

⁹³ RS ...

⁹⁴ RS 0.916.026.81

Art. 24 cpv. 2

² Il Consiglio federale emana prescrizioni circa la provenienza, l'uso, l'importazione e l'esportazione, il commercio e la protezione di tale materiale.

Art. 26 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le prescrizioni circa misure di prevenzione e riparazione di danni causati da organismi particolarmente pericolosi si basano sulle disposizioni applicabili degli atti dell'Unione europea elencati nell'allegato I del Protocollo del ... sull'istituzione di uno spazio comune di sicurezza alimentare all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

Art. 50b

Obbligo d'informare; riservatezza

¹ Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione e, se necessario, a collaborare a indagini o a tollerarle.

² Le informazioni a proposito della cui segretezza vi è un interesse degno di protezione, quali le indicazioni concernenti i segreti d'affari e di fabbricazione, sono trattate in maniera confidenziale.